

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2016, n. 40-3898

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, mosti e vini della vendemmia 2016. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti.

La lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81 .

Ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato VII, Parte II, la regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %.

Il Reg. CE n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 479/08 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento- e le relative restrizioni.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Considerato che:

- l'andamento climatico ha influenzato lo sviluppo fenologico della vite determinando in una prima fase una rapida accelerazione dei processi e successivamente un rallentamento che in talune zone ha portato ad un ritardo nell'invasatura;
- le condizioni climatiche estive hanno presentato differenze a seconda delle zone viticole con manifeste condizioni di siccità in alcune zone e manifestazioni pluviometriche brevi ed intense in altre aree, causate di infiltrazioni di aria fredda (fenomeno definito "goccia fredda") accompagnate da episodi grandinigeni violenti che hanno localmente comportato gravi ripercussioni sul regolare andamento vegeto-produttivo della vite;
- in alcune zone si sono registrate delle irregolarità nei processi fotosintetici legati alla crescita ed alla produttività a causa del manifestarsi di fattori di resistenza alla produzione come la carenza idrica o gli sbalzi termici, il cui effetto ha determinato in taluni periodi ed in talune aree viticole un

aumento della respirazione cellulare e quindi un consumo delle sostanze zuccherine in corso di elaborazione;

- l'andamento climatico dell'ultima parte della stagione, caratterizzato da temperature superiori alla norma, potrebbe portare, in alcune zone, ad un anticipo della vendemmia al fine di evitare un eccessivo calo dell'acidità dei mosti, con conseguente insufficiente sviluppo degli aromi ed una possibile diminuzione di polifenoli.

Ritenuto per le motivazioni evidenziate e come si evince dalla relazione tecnica presentata del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura di autorizzare l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP).

Considerato che l'esigenza di ricorrere all'arricchimento è stata manifestata nel corso di un incontro tenutosi in data 4 agosto con le rappresentanze di filiera e successivamente con note dettagliate per le produzioni di propria competenza da Consorzi di tutela e da Associazioni dei produttori, conservate agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Si ritiene di consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2016, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nella seguente misura :

- per un massimo di 1,5% vol se destinati a produrre vini senza denominazione di origine compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
- per un massimo di 1,0 % vol se destinati a produrre vini a DOP escluse le denominazioni Colline saluzzesi, Freisa di Chieri, Collina Torinese e Roero.

La Giunta Regionale unanime

delibera

Per quanto citato in premessa:

1. di autorizzare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, , l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2016 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte come di seguito indicato:

- per un massimo di 1,5% vol se destinati a produrre vini senza denominazione di origine compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
- per un massimo di 1,0 % vol se destinati a produrre vini a DOP, escluse le denominazioni Colline saluzzesi, Freisa di Chieri, Collina Torinese e Roero.

2. di incaricare il Settore Produzioni agrarie e zootecniche a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, ad AGEA, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, all'ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali, ai Consorzi di Tutela Vini e alle Associazioni di produttori

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)